

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 12

L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

PATRIMONIO - BILANCIO

Articolo 13

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) tasse di iscrizione;
- b) quote annuali di associazione;
- c) proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi;
- d) contributi volontari, lasciti, donazioni.

Articolo 14

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Direttivo deve predisporre annualmente il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative all'anno precedente e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Le somme versate per la tessera, per le quote sociali e i contributi non sono rimborsabili in nessun caso.

È fatto divieto di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché eventuali fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

SCIoglimento

Articolo 15

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.

Venezia, 1 marzo 2004

ASSOCIAZIONE DI STUDI STORICI "MUDA DI LEVANTE"

STATUTO

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Articolo 1

È costituita una Associazione culturale che assume la denominazione di **Associazione di Studi Storici "Muda di Levante"**.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Venezia, ma può costituire sedi secondarie.

Articolo 3

L'Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività culturali, senza finalità di lucro. Organismo autonomo, è una scuola pratica e attiva di formazione al rigore scientifico applicato alle ricerche di storia medievale, moderna e contemporanea nelle sue varie espressioni, con particolare attenzione all'ambito dei rapporti tra l'Italia, e Venezia in particolare, e il Vicino e Medio Oriente. In essa ciascun socio riceve e dà, essendo insieme scolaro e maestro.

L'Associazione persegue le finalità di formazione permanente e di produzione scientifica, mediante e seguenti attività principali e caratterizzanti:

- a) contribuire allo sviluppo culturale dei propri soci e di quanti condividono le sue finalità;
- b) organizzare corsi che forniscano la strumentazione essenziale di discipline di ambito storico, oppure aggiornino su fondamentali problemi storiografici generali;
- c) favorire l'estensione e la diffusione delle sue ricerche, impegnare i soci ad esporre la propria esperienza di ricerca in atto;
- d) organizzare e/o sostenere iniziative, scambi culturali, servizi, manifestazioni, mostre, esposizioni, convegni, incontri, corsi;
- e) organizzare, anche in collaborazione con altre associazioni e con le autorità scolastiche, corsi di avviamento alla ricerca storica, di didattica della storia e di formazione ed aggiornamento di insegnanti di tutti gli ordini e gradi;
- f) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto culturale, sia immobile che mobile, prendere o dare sponsorizzazioni, fare accordi con altre associazioni, circoli o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede in Italia;
- g) porre in essere attività di natura commerciale in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali.

ASSOCIATI

Articolo 4

Sono associati dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta. Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 5

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- a) che non partecipano alla vita dell'Associazione;
- b) che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- c) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- d) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA

Articolo 7

L'Assemblea è formata da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
- alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori,

- all'approvazione e alle modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Articolo 8

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato agli associati almeno otto giorni prima mediante avviso affisso in bacheca della sede sociale ed unità staccate, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno di discussione e potrà indicare pure l'eventuale seconda convocazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 9

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica un anno e comunque sino alla loro sostituzione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Articolo 10

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario; tutti durano in carica per l'intera durata del Comitato Direttivo. Essi sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Potrà inoltre delegare i propri poteri a uno o più membri del Comitato.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Esso deve riunirsi almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per sottoporre all'Assemblea l'approvazione il bilancio consuntivo e preventivo, nonché per il rinnovo delle cariche sociali.

PRESIDENTE

Articolo 11

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.